

Deliberazione n.49 /2023/INPR



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L'ANNO 2023

*La Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nell'adunanza del 14 febbraio 2023
composta dai Magistrati:*

Salvatore Pilato	Presidente - relatore
Anna Luisa Carra	Presidente aggiunto
Adriana La Porta	Consigliere
Giuseppe Grasso	Consigliere
Tatiana Calvitto	Referendario
Antonio Tea	Referendario
Giuseppe Vella	Referendario
Massimo Giuseppe Urso	Referendario
Emanuele Mio	Referendario

VISTA la legge n. 20/1994 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 (nel prosieguo "d.l. n. 174/2012");

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/INPR/22, del 23 dicembre 2022, di approvazione del documento relativo alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023";

CONSIDERATI gli indirizzi e le valutazioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie per la programmazione dei controlli nell'anno 2023, approvati con deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 20 gennaio 2023;

VISTA l'ordinanza n. 17/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza al fine dell'approvazione definitiva della programmazione dei controlli 2023;

CONSIDERATO che presso la Sezione opera il Collegio deputato al controllo delle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative nei Comuni per i quali la legge lo prevede, formato da n. 3 Magistrati in servizio presso la medesima;

TENUTO CONTO delle funzioni obbligatorie, assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e valutata la fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare, in relazione alle risorse umane del personale di magistratura che attualmente presenta una dotazione organica inferiore ai posti disponibili, la quale deve essere comparata, per congruità ed adeguatezza, alla complessità dei carichi di lavoro derivanti dall'anno 2022 ed agli adempimenti progressivamente connessi alle attività di controllo sul PNRR, le quali nell'anno 2023 comprendono le funzioni di controllo di gestione e/o concomitante sui principali piani, programmi e progetti per il rilancio e la crescita economica, con estensione alle fonti di finanziamento provenienti dal FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) e dal PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari);

CONSIDERATO che la medesima valutazione è estesa alle unità di personale amministrativo per le fondamentali attività di ausilio e di collaborazione istruttoria alle attività di servizio, poiché anche la dotazione delle risorse umane nei profili amministrativi presenta delle carenze nella copertura organica, le quali hanno un'incidenza sulla valutazione dei profili di fattibilità nello svolgimento dei carichi appartenenti alle diverse aree di lavoro, che si contraddistinguono per la progressiva elevazione della complessità qualitativa degli adempimenti istruttori;

RITENUTO, dopo ampia ed approfondita discussione con tutti i Magistrati in servizio presso la Sezione di controllo per la Regione Siciliana, che il programma delle attività di controllo per l'anno 2023, appartiene ad un quadro generale - configurato rispettivamente dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (delib. n. 43/INPR cit.) e dalla connessa deliberazione della Sezione delle Autonomie (delib. n.1/23) -, nel quale le linee di programmazione devono esprimersi secondo criteri di efficienza e con logiche conformi alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalle comunità territoriali, con adeguata ponderazione della specificità economico-finanziaria e sociale manifestata dal contesto di amministrazione regionale e locale, nella prospettiva pluriennale conforme alla programmazione del PNRR, dalla cui attuazione dipendono una molteplicità di obiettivi, tra i quali merita evidenza prioritaria la riduzione dei divari territoriali con l'incremento dei processi di sviluppo e di crescita nell'area del Mezzogiorno;

RILEVATO che nella definizione del quadro di riferimento programmatico e dei criteri di massima nell'ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno evidenziato come, a seguito del progressivo superamento degli effetti della crisi pandemica, assuma particolare rilievo per la ripresa economica, il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) partendo dalla realizzazione delle riforme strutturali propedeutiche all'attuazione degli interventi, con la doppia sottolineatura della necessità che i controlli siano idonei a svolgere una funzione di stimolo e di supporto alla capacità amministrativa per la concreta, rapida ed efficiente realizzazione dei singoli interventi, e che siano al contempo esercitati con canoni uniformi - a livello centrale e regionale - secondo logiche di coordinamento per la prevenzione di sovrapposizioni e di situazioni di aggravamento per gli enti controllati (v. deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22, del 23 dicembre 2022 cit.);

CONSIDERATO che la permanenza del forte impatto economico-finanziario determinato dall'emergenza sanitaria, generata dalla diffusione del contagio da Covid-19, evidenzia che il Paese è dinanzi a molteplici esigenze, tutte convergenti per il rilancio della crescita economica, a vantaggio delle Comunità territoriali, delle famiglie e delle imprese ed in generale dei soggetti portatori d'interesse al buon andamento amministrativo, ed all'incremento della qualità dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali, comprensive della tutela del bene primario della Salute; e che nel quadro economico che contraddistingue la fase post pandemica sono sopravvenuti nuovi fattori d'instabilità che incidono sui processi di rilancio e di crescita, per la ripresa dell'inflazione generata dall'aumento dei prezzi energetici indotta a sua volta dal grave conflitto bellico ai confini dell'area geografica europea;

CONSIDERATO che, pertanto, nel quadro delineato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni programmatiche citate, le tipologie e le modalità di esercizio dei controlli che la Corte dei conti eserciterà nel 2023 sono attratte dalla gestione delle ingenti somme del Next generation EU (NGEU) e degli altri fondi previsti per il rilancio delle economie dei paesi dell'Area dell'euro, che - per effetto dell'approvazione del PNRR - sono state rese nel 2022 progressivamente disponibili per il superamento dei gravi danni all'economia, derivanti dalla pandemia, al fine di verificare la regolarità amministrativo-contabile, ma anche e soprattutto, al fine di verificare e valutare l'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante; e considerato che tale evidenza contenutistica e metodologica deve essere immediatamente recepita nella programmazione delle attività della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in una prospettiva operativa immediatamente applicabile, con i criteri di celerità ed immediatezza richiesti dalla circostanza che i progetti finanziati con le risorse finanziarie provenienti dal PNRR, dal FSC e dal PNC entrano, adesso, nella fase dell'attuazione esecutiva, nella maggiore parte dei casi con i sistemi dell'affidamento contrattuale previo esperimento di procedure di gara;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di esprimere tutte le considerazioni necessarie ed utili ad indicare le premesse delle scelte di orientamento delle attività di controllo, in corrispondenza alla specificazione delle singole metodologie da utilizzare nelle singole e distinte aree di svolgimento delle complesse ed eterogenee funzioni di controllo, adottando - ove possibile - dei criteri di priorità al fine di ottimizzare l'esito dei controlli ed incrementare l'effettività dei medesimi con la gradualità e la proporzionalità richiesta dalla gravità e/o dalle urgenze che si manifestano nelle situazioni economico-amministrative assoggettate a verifiche ed accertamenti;

EVIDENZIATO che la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023 è condivisa ed approvata con i necessari raccordi e adattamenti richiesti dagli indirizzi di coordinamento deliberati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, per la piena operatività del controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n.77/21, conv. in legge n.108/21, con rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTE le ordinanze nn. 4/23, 15/2023 e 17/2023 di convocazione della Sezione per la trattazione delle questioni relative alla programmazione dei controlli per l'anno 2023, e considerati gli esiti della discussione delle adunanze in data 17 gennaio 2023, 31 gennaio 2023 ed in data odierna

OSSERVA

1. Premesse. Il programma delle attività per l'anno 2023 della Sezione di controllo per la Regione siciliana si inserisce in un quadro generale - configurato rispettivamente dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 43/INPR cit.) e dalla connessa deliberazione della Sezione delle Autonomie (n. 1/2023/INPR) -, particolarmente complesso, poichè alle necessità riconducibili al superamento dell'emergenza sanitaria nell'attuale contesto economico gravato dagli esiti progressivi del conflitto bellico in Ucraina, si aggiungono in sovrapposizione, le urgenze nazionali-comunitarie (*"fare bene, fare presto"*) per l'avviamento di molteplici processi di riforma strutturale, da realizzare anche con interventi di ammodernamento infrastrutturale materiale ed immateriale, in dimensioni economico-finanziarie di straordinaria rilevanza, che non hanno alcuna esperienza comparabile nella storia europea degli anni più recenti.

Come già richiamato in premessa, nel delineare il quadro programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, le Sezioni riunite hanno evidenziato che, a seguito del progressivo superamento degli effetti della crisi pandemica, assume particolare rilievo per la ripresa economica, il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), partendo dalla realizzazione delle riforme strutturali propedeutiche all'attuazione degli interventi. Il documento strategico del PNRR è stato predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU) ed è suddiviso in 6 Missioni principali, indicando le priorità di investimento per l'arco temporale 2021-2026.

I controlli della Corte dei conti sulle attività di realizzazione del piano sono evocati nelle apposite normative citate in premessa. e costituiscono un elemento di rilievo per la realizzazione del programma. Si tratta di modelli di controllo funzionali alla struttura del piano *"performance based"*, cioè fondato sul raggiungimento di risultati misurabili (*target e milestone*), i quali sono tanto più necessari quanto più cresce il rischio della dilatazione dei divari territoriali tra le diverse aree geografiche del Paese. Peraltro, è utile rilevare sul punto appena posto in evidenza, che la eliminazione delle discriminazioni

territoriali e di genere costituisce l'asse portante, trasversale a tutte le 6 missioni incluse nel PNRR, poiché l'incremento della capacità amministrativa di realizzazione degli investimenti è urgente e prioritaria nell'area del Mezzogiorno, più incisa dal triangolo dell'illegalità (evasione fiscale, corruzione e infiltrazioni criminali).

Tale ultimo profilo non è privo di conseguenze sulle modalità di svolgimento delle funzioni della Corte dei conti, poiché rafforza l'esigenza già manifestatasi negli ultimi anni che l'attività di controllo sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche, i quali devono raggiungere un significativo livello di concretezza ed attualità, immediatamente percepibile dai soggetti beneficiari e/o destinatari dell'azione amministrativa.

Dunque, in questo quadro ad elevata complessità per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Sezione regionale, accanto alle funzioni ordinarie e consolidate nell'ordinamento contabile, sono state aggiunte ulteriori competenze, connesse e/o dipendenti dall'evolversi delle condizioni economiche del Paese e dallo sviluppo dei processi normativi ed amministrativi orientati verso le riforme strutturali, per le quali è già stata più volte evidenziata la necessità di un coordinamento con le Sezioni centrali, ed in particolare con le Sezioni riunite in sede di controllo e più di recente con il Collegio del controllo concomitante istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Infatti, con specifico riferimento alla *governance* complessiva del PNRR ed all'attuazione dei singoli programmi d'investimento, la Sezione delle Autonomie ha rappresentato che: **a)** il primo importante apporto ha riguardato il monitoraggio della trasposizione della programmazione centrale in quella territoriale, condizione primaria per la definizione delle caratteristiche territoriali e per l'avvio delle realizzazioni effettive, ma la fase successiva che ricade in prevalenza sull'esercizio 2023 riguarda adesso la realizzazione di migliaia di interventi classificati con il sistema dei CUP (codici unici di progetto), affidati in prevalenza agli enti locali, e più in particolare ai Comuni, nella qualità di soggetti attuatori; **b)** i periodici aggiornamenti delle rilevazioni provenienti dal sistema di monitoraggio delle Sezioni regionali dovranno contribuire a fornire informazioni, riferite al livello regionale e locale, sugli eventuali rischi di rallentamento nei processi attuativi, le quali sono indispensabili e necessarie per lo sviluppo dei controlli di gestione e/o concomitanti, oltre che necessarie per il monitoraggio e il completamento della documentazione necessaria ad aggiornare il quadro generale dell'attuazione del PNRR; **c)** pertanto, in tale contesto informativo e di coordinamento metodologico, si impone la preventiva ricognizione dei progetti che sono stati già approvati e del rispettivo grado di realizzazione degli investimenti pubblici e d'impiego delle risorse assegnate, iniziando da un primo monitoraggio di base (che sarà effettuato a cura delle Sezioni regionali), orientato a ricostruire il quadro degli interventi e delle scadenze che ricadono sui progetti d'investimento in corso d'attuazione nell'ambito territoriale della Regione di competenza, e poi a seguire i gradi successivi di adempimento degli *step* intermedi per le missioni attivate con i corrispondenti CUP.

Peraltro, nella medesima deliberazione della Sezione delle Autonomie (delib. n.1/23 cit.) è ribadita la necessità di mantenere alcune attività di analisi e di controllo già in essere presso le Sezioni regionali, tra le quali vanno annoverate: **a)** l'influenza, sulla

programmazione economico-finanziaria dei bilanci di previsione, delle misure legate alla emergenza epidemiologica COVID-19, in termini di differenza tra minori entrate e maggiori spese, e le maggiori assegnazioni per la fase emergenziale, nonché la conseguente tenuta degli equilibri, verificando il bilanciamento tra le componenti negative e quelle positive e le grandezze complessivamente rilevanti, anche in considerazione degli interventi di sostegno adottati con la legge di bilancio per il triennio 2022-2024 per gli enti che già presentavano significative difficoltà e che, pertanto, hanno necessità di ripristinare l'equilibrio di bilancio con modalità non ordinarie (riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000); **b)** i controlli finanziari, da razionalizzare, con la riserva di maggiore attenzione ai casi più evidenti di scostamento dell'equilibrio; **c)** il monitoraggio inerente l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, partendo dalla fase di programmazione sino alle metodologie adottate dagli enti territoriali, proseguendo con una raccolta sistematica delle esperienze dei livelli sub-centrali di governo (Regioni e grandi Comuni), con una loro perimetrazione per eventuali approfondimenti, anche in relazione all'attuale fase emergenziale. Nell'ambito di questi ultimi, in raccordo con il gruppo di lavoro delle Sezioni riunite, deve essere in primo luogo analizzata l'adozione degli obiettivi di programmazione e, quindi, attraverso una riclassificazione dei dati di bilancio, operato un collegamento tra gli obiettivi dell'Agenda, fortemente orientati al risultato (*outcome*), e i dati di bilancio delle amministrazioni locali; **d)** il controllo riferito alla spesa per il personale, spinta anche dalle norme di maggiore flessibilità per l'attuazione del PNRR; **e)** la verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni (Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e città metropolitane); **f)** il monitoraggio degli organismi partecipati e delle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2021) al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica, anche in relazione alle misure precedentemente adottate.

Nel delineare il quadro di riferimento programmatico ed i criteri di massima nell'ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno sottolineato il forte impatto economico-finanziario determinato sui bilanci degli enti territoriali e delle aziende sanitarie, - prima - dall'emergenza sanitaria e - poi - dalla congiuntura economica negativa discendente dall'attuale contesto bellico, che contraddistingue la fase post pandemica, con i connessi fenomeni inflattivi generati in primo luogo dall'aumento dei costi energetici.

Difatti, è stato rimarcato che tale aspetto produce conseguenze non solo sul piano finanziario, ma anche sotto il profilo della gestione e del funzionamento dell'ente, ed ha un impatto decisivo sui bilanci, sin dalla fase della programmazione. Per il relativo esame, dunque, andranno controllati oltre alle risultanze del rendiconto, anche i risultati di cassa tratti dalla banca dati SIOPE, ancorché, in considerazione dell'attivazione dei nuovi nuovi controlli, concomitante e sulla gestione, delle ingenti risorse del PNRR, e per liberare spazi di attività presso le Sezioni regionali di controllo, i controlli finanziari dovranno essere necessariamente razionalizzati, riservando attenzione ai soli casi più evidenti di scostamento dall'equilibrio. Per la gestione dei servizi sanitari regionali, assume rilievo la verifica delle difficoltà di riassorbire i ritardi nella fornitura delle

prestazioni ospedaliere e specialistiche, con un conseguente aumento e/o dilatazione delle liste d'attesa.

Infine, appare di rilevante impatto sull'assetto dei controlli, l'art. 46 legge 23/12/2021, n. 238, intitolato "Sviluppo della funzione consultiva", entrato in vigore dal 1° febbraio 2022, il quale prevede al comma 2 che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendano pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i relativi fondi complementari, per le fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Dall'introduzione di tale riforma della funzione consultiva è ragionevole la previsione di un probabile incremento quali-quantitativo, delle attività di resa dei pareri nelle materie di contabilità pubblica.

Allo sviluppo della funzione consultiva appartiene anche l'attività di resa del parere cd. *preventivo*, prevista con particolari e specifiche modalità procedurali e contenutistiche dalla novella del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, in riferimento agli artt. 4 bis e 5 comma 3 e segg. D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come interpretati nella deliberazione di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG).

Pertanto, esaminato e valutato il quadro generale dei controlli della Corte dei conti nei contenuti e con le dinamiche individuate dalle Sezioni Riunite, puntualmente riprese dalla Sezione delle Autonomie, le linee di programmazione delle attività della Sezione di controllo per il 2023 la Regione Siciliana sono orientate: **I)** da un lato, a perseguire *i profili di continuità* con le attività svolte negli esercizi finanziari anteriori, ciascuna delle quali risulta portatrice di esiti specifici e puntuali; con l'intensificazione dei controlli nelle diverse aree di lavoro, rimessa a criteri di priorità rilevati nei profili di maggiore ed acuta criticità finanziaria **II)** e dall'altro lato - allo stesso modo ed al contempo - ad apportare i necessari *profili innovativi ed integrativi*, affinché le funzioni di controllo corrispondano sempre più ai principi di *pienezza*, di *effettività* e di *concomitanza* rispetto alle attività amministrative e alle gestioni di bilancio assoggettate a verifiche, monitoraggio e valutazione, rafforzando l'organizzazione dei controlli negli ambiti e nei contesti gestionali che manifestano le maggiori e più allarmanti fragilità economico-finanziarie, sui quali intervengono nel 2023 i benefici finanziari programmati con l'attuazione del PNRR; **III)** tra i profili innovativi ed integrativi, è assegnata la priorità alle nuove esigenze di verifica e di valutazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse europee (NGUE-PNRR), alle quali si aggiungono le risorse del PNC e del FSC, con la previsione di specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull'impiego di tali risorse, le quali possono già svilupparsi all'interno del vasto panorama composto dalle ordinarie attività di controllo, di natura obbligatoria, che la Sezione svolge annualmente, con particolare riferimento alle attività di controllo preventivo di legittimità, al giudizio di parificazione del rendiconto regionale, al referto sul sistema delle aziende sanitarie ed ospedaliere ed alle verifiche di regolarità sui bilanci degli enti locali (comprehensive delle spese d'investimento), salva la priorità nell'attivazione delle nuove tipologie di controllo concomitante (*flash/short o smart report*) e di controllo di gestione, previste dalle citate disposizioni sulla governance del PNRR, sulle quali è - allo stato degli atti - opportuno riconoscere la sussistenza delle esigenze di coordinamento di una programmazione *a rete*,

in conformità alle indicazioni espresse negli atti d'indirizzo delle Sezioni Riunite di controllo e della Sezione delle Autonomie, in ripresa ed in continuità con le deliberazioni di programmazione generale, richiamate in premessa¹.

Con tale clausola di coordinamento con le Sezioni centrali, posta a salvaguardia della stabilità e della concorrente flessibilità della programmazione annuale, è possibile concepire ed inserire - *in itinere* ed in corso d'anno - eventuali controlli di gestione, aggiuntivi nel programma 2023, sui profili inerenti la gestione regionale e locale del PNRR, che potrebbero rimanere esclusi e/o non essere assorbiti dallo svolgimento delle attività ordinarie di controllo annuale, e dall'avviamento del controllo concomitante inizialmente dedicato ai CUP di maggiore rilevanza finanziaria e più importante impatto territoriale.

Sotto tale ultimo aspetto, la Sezione può avvalersi delle esperienze già richiamate nei precedenti atti di programmazione, fondate sullo svolgimento di “controlli-referti semplificati”, da definire con un contraddittorio più rapido con le amministrazioni, da incentrare sullo schema di un “referto (*quaderno o bozza*) breve”², il quale realizza le esigenze del flash/smart report nel quale trasporre l'esito del controllo concomitante.

A tali premesse di carattere generale si aggiunge una premessa ulteriore di natura e di rilevanza organizzativa e operativa, poiché la complessità e la eterogeneità delle funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti negli ambiti regionali, richiedono il potenziamento e l'estensione dell'architettura delle banche-dati finora utilizzate al fine di conseguire una maggiore qualità, attendibilità ed attualità dei dati informatici disponibili, i quali possono essere integrati, validati ed arricchiti mediante un sistema informativo che consenta la inter-operabilità tra informazioni, dati ed elementi di conoscenza provenienti da diverse banche dati, reciprocamente collegate tra loro.

Su tali profili organizzativi, connessi alla implementazione ed alla gestione delle banche-dati è fondamentale il raccordo con le Sezioni Riunite in sede di controllo e la Sezione delle Autonomie per le competenze da queste direttamente esercitate nelle relazioni istituzionali consolidate sulla complessiva gestione dei sistemi informativi messi a disposizione della Corte dei conti, con particolare riferimento al dataset/dossier di recente messo a disposizione per i controlli sull'attuazione del PNRR, alla Banca-Partecipazioni,

¹ Nell'attesa della completa definizione del quadro programmatico rimessa agli atti d'indirizzo e di coordinamento, nell'anno 2022 è stata avviata una corrispondenza informativa preliminare, per una prima ricognizione nell'ambito regionale e comunale delle iniziative progettuali già finanziate o da finanziare, con le risorse programmate nelle n. 6 missioni del PNRR. Tali dati informativi confluiscono nelle attività programmate per l'anno 2023.

² Sui referti semplificati cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 20/INPR cit.: “Per individuare obiettivi e criticità dei piani e programmi adottati dall'amministrazione si potrà far riferimento a rapporti semplificati ovvero a “quaderni”, valorizzando il raccordo tra controllo sulla gestione e le diverse forme di controllo interno, in primis l'organismo indipendente di valutazione. I “rapporti semplificati” rappresentano un focus, in forma sintetica ed efficace, sull'andamento delle pubbliche gestioni, che favorisce l'integrazione tra le diverse modalità di controllo successivo e la diffusione delle risultanze nell'ambito del quadro programmatico definito. Detti rapporti ove oggetto di delibera, saranno caratterizzati da apposito e semplificato confronto-contraddittorio con le amministrazioni interessate. Tale modalità operativa viene in aiuto in questa fase emergenziale poiché, abbrevia l'iter procedurale attraverso un confronto-contraddittorio semplificato scritto, prodromico all'approvazione collegiale senza necessità di una adunanza pubblica, con conseguente maggiore sinteticità e tempestività”.

alla Banca-Dati MOP (monitoraggio opere pubbliche) alla Banca-dati *Open civitas*, ed alle altre banche dati che saranno implementate e condivise nell'attivazione dei controlli sull'impiego delle risorse finanziarie vincolate all'attuazione degli obiettivi del PNRR (per il sistema "Regis", v. infra pag.15 ss.).

Ed infatti, questa Sezione regionale nelle precedenti deliberazioni di programmazione annuale ha già collocato in evidenza la priorità nella prosecuzione delle iniziative mirate a garantire il più diffuso utilizzo dei sistemi gestionali realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro e Ragioneria generale dello Stato), con la gestione collaborativa ed operativa della Corte dei conti.

In particolare, attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e la Banca dati "Partecipazioni" sono condivise con le Sezioni regionali di controllo le principali informazioni contabili degli enti territoriali risultanti dagli schemi di bilancio, compresi gli organismi da questi controllati o partecipati. A tali elementi informativi si aggiungono i dati provenienti dagli applicativi direttamente gestiti dalla Corte (CONTE/FITNET) e realizzati per la raccolta, il controllo e l'analisi di dati complementari sulla finanza territoriale provenienti dalla compilazione dei questionari delle Linee guida su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni.

A tale assetto informativo si aggiunge il dataset/dossier collocato dalla Sezione Autonomie a disposizione delle Sezioni regionali di controllo per lo svolgimento dei controlli di gestione e dei controlli concomitanti sulle complesse fasi di attuazione del PNRR, le quali sono collegate all'attivazione di n. 161.811 CUP, complessivamente operativi sul territorio nazionale, come da rilevazioni effettuate nel 2022.

Pertanto, nella prospettiva dell'utilizzazione della banca dati "Regis" sul PNRR, non è superfluo sottolineare che l'incremento di efficienza del sistema informativo a disposizione della Sezione regionale produce effetti utili sulle attività comuni e condivise con le Sezioni centrali, assicurando piattaforme conoscitive più idonee alla elaborazione delle analisi economico-finanziarie, qualificate dalla uniformità e dalla affidabilità dei rispettivi percorsi metodologici.

Inoltre, non può essere omessa la considerazione che la verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche assume una funzione di garanzia della trasparenza economico-finanziaria dei conti pubblici, nell'interesse degli organi rappresentativi delle Autonomie territoriali e delle singole Comunità locali.

2. Le considerazioni generali sul contenuto della programmazione per l'anno 2023. Le linee della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023 sono elaborate in conformità al quadro generale e complessivo esaminato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, dal quale emergono molteplici aree e fenomeni gestionali di fondamentale rilevanza per l'ambito territoriale della Regione Siciliana, con particolare riferimento ai seguenti macro-settori di forte impatto sull'amministrazione degli interessi delle Comunità locali, suscettivi di essere collocati con criteri di priorità nella programmazione delle indagini di finanza pubblica, dei controlli sulla gestione e dei controlli finanziari sugli EE.LL. anche sotto il profilo del comune interesse di più sezioni e delle analisi intersettoriali di finanza pubblica, soprattutto in considerazione

dell'avviamento della fase operativa nel sistema dei controlli gestionali di tipo "concomitante" sui finanziamenti del PNRR, PNC e FSC:

- la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture strategiche tuttora in corso di realizzazione nel territorio della Regione siciliana, con particolare riferimento al settore della mobilità, dei trasporti e delle reti stradali e autostradali, nella cornice normativa aperta dalla legge cd. Obiettivo e proseguita fino alla più recente disciplina cd. Sblocca-cantieri, con estensione alle opere infrastrutturali incluse e/o in corso d'inclusione nel PNRR, considerati i gravi profili di criticità finanziaria emersi dai giudizi di parificazione es. fin 2019 e 2020 sul sistema di finanziamento e di realizzazione delle cd. "grandi opere";
- gli interventi conservativi e gli investimenti per la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico anche con riferimento a particolari contesti territoriali; più in particolare e nel dettaglio, il dissesto idrogeologico e la salvaguardia manutentiva a difesa del territorio ed a tutela dell'ambiente, con evidenza nella Regione Siciliana di aree contraddistinte da specifica e risalente fragilità conservativa e manutentiva;
- l'attuazione degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 inerenti allo sviluppo sostenibile, riferiti all'ambiente, alla salute, alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze e alla tutela della legalità;
- le spese per gli investimenti nelle infrastrutture, tra i quali gli investimenti destinati alla viabilità stradale ed autostradale, in relazione non solo agli stati di avanzamento delle opere tuttora in corso di realizzazione, ma anche in riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;
- le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa degli enti regionali e locali, strumentali alla conservazione e/o al conseguimento di un margine corrente a copertura dei maggiori costi che deriveranno dalla manutenzione delle opere e dalla gestione dei servizi, da realizzare con le risorse del PNRR;
- la gestione delle entrate patrimoniali e non patrimoniali e, in particolare, i problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari, nella Regione e negli EE.LL., in correlazione al rischio di omessa realizzazione degli equilibri di bilancio, in senso dinamico e prospettico, con l'attualizzazione delle questioni economico-finanziarie discendenti dal subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia spa nell'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, in considerazione delle ricorrenti gravi criticità finanziarie rilevate soprattutto nei bilanci degli enti locali, non sempre giustificabili con la vulnerabilità sociale e/o la fragilità economica dell'area territoriale;
- le verifiche sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Siciliana e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D. Lgs. n. 175/2016), in considerazione dell'inclusione tra gli obiettivi nel contesto dell'accordo sottoscritto dalla Regione siciliana con lo Stato per il piano di rientro dal disavanzo;
- la gestione dei beni confiscati e affidati in gestione alla Regione siciliana e ad enti locali e ad organismi operanti nel territorio regionale. Si evidenzia sul punto che l'attuale versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della missione orientata alla riduzione dei divari di genere, territoriali e generazionali,

potenzia la valorizzazione dei “beni confiscati alle mafie con il contributo Terzo Settore” per creare “una nuova consapevolezza sociale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata”, con la previsione di un apposito stanziamento nell’ambito degli “interventi speciali di coesione territoriale”.

- la gestione dei rifiuti ed il superamento delle situazioni emergenziali, l’economia circolare e, in generale, le azioni a tutela dell’ambiente e di manutenzione e di valorizzazione del territorio, anche con riferimento agli enti-parco ed alla gestione delle aree e delle riserve naturali protette, considerando le evidenze documentali acquisite nei giudizi di parificazione es. fin 2019 e 2020 sul perdurante ritardo nell’approvazione del piano regionale dei rifiuti;
- le problematiche in sanità relative al rafforzamento della rete ospedaliera ed alla gestione dell’edilizia sanitaria, delle liste d’attesa e al rinnovo delle apparecchiature obsolete in dotazione alle strutture di assistenza, sulle quali incidono le ingenti risorse provenienti dal PNRR;
- i nodi della mobilità territoriale e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- la gestione dei derivati;
- sussistono inoltre numerosi ambiti gestionali che manifestano la presenza di indicatori di priorità, anche per la connessione con gli obiettivi realizzati nella programmazione degli anni anteriori e per la piena appartenenza ai controlli gestionali concomitanti sul PNRR, con particolare e specifico riferimento alla gestione dei fondi di provenienza comunitaria ed alla spesa sanitaria (edilizia sanitaria, acquisto di attrezzature, di dispositivi e di presidi socio-sanitari, la gestione della rete ospedaliera, i LEA ed il rafforzamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie destinate alle attività dei reparti di rianimazione), sulle quali la Sezione regionale di controllo è finora intervenuta, utilizzando il giudizio di parificazione del bilancio regionale e gli strumenti del controllo finanziario sui bilanci delle aziende sanitarie. Tali profili saranno inclusi - con preventivo scrutinio di priorità - nel raggio dei controlli concomitanti, previa valutazione di compatibilità con i ponderosi carichi di lavoro che confluiscono nella programmazione per l’anno 2023 (v. infra pag. 20 ss.).

In tale contesto di rilevanza generale, le attività della Sezione di controllo per la Regione Siciliana sono informate alla ottimizzazione delle metodologie e dei criteri di esercizio di tutte le funzioni, collocate a garanzia degli equilibri di bilancio della Regione e degli enti locali, della sana e corretta gestione amministrativa e dell’efficienza nella riscossione delle entrate pubbliche e nelle correlate capacità di spesa.

Dunque, esaminando in sintesi i tratti contenutistici peculiari alla programmazione 2023, il monitoraggio sulle gestioni pubbliche svolto dalla Sezione regionale si estende alle analisi appositamente dedicate alle spese per gli investimenti a tutela della Salute dell’Ambiente e del Territorio, nel cui ambito sono ricompresi anche gli interventi per la difesa del suolo, delle risorse idriche, per la realizzazione di strutture ed infrastrutture più in generale, appartenenti alla finalità di protezione e di valorizzazione del complessivo patrimonio ambientale. Peraltro, sul punto in esame giova rilevare che la legge di bilancio per il 2023, come già la legge di bilancio per il 2022, rafforza le misure di rilancio degli investimenti delle amministrazioni territoriali, avvalendosi delle risorse provenienti dall’approvazione del PNRR, le quali – dunque – saranno oggetto di specifico esame da

parte della Sezione regionale di controllo, soprattutto in considerazione della sempre più crescente sensibilità maturata nelle collettività amministrate sui profili della crescita economica del territorio e dell'efficienza della spesa pubblica d'investimento nella realizzazione delle specifiche politiche pubbliche.

Pertanto, si tratta di temi di particolare rilevanza in considerazione delle crescenti risorse finanziarie impegnate, nonché del coinvolgimento di tutti i livelli di governo, con una articolazione della *governance* talvolta di difficile ricostruzione, sempre più spesso concepita in una logica emergenziale e/o derogatoria, con la predisposizione di misure straordinarie che si trasformano in un modello parallelo alternativo all'amministrazione ordinaria. Infatti, l'opzione organizzativa per l'affidamento alla gestione commissariale degli interventi a tutela del territorio è alquanto sintomatica della difficoltà disfunzionale dell'amministrazione di utilizzare le ordinarie funzioni programmatiche ed attuative dei singoli interventi.

Dunque, ritorna ancora in rilievo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, nel tracciare gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia vuole realizzare con i fondi europei di Next Generation EU, non manca di considerare lo specifico aspetto della pianificazione e del governo del territorio nell'ambito delle missioni programmate.

Il documento strategico del PNRR è stato predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU) ed è suddiviso in 6 missioni principali (missione 1- innovazione, competitività e cultura, missione 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, missione 3 - infrastrutture per una mobilità sostenibile, missione 4 - istruzione e ricerca, missione 5 - lavoro, famiglia e coesione territoriale, missione 6 - salute bene pubblico e universale) indicando le priorità di investimento per l'arco temporale 2021-2026³.

All'interno delle n. 6 missioni menzionate, si rinvencono importanti risorse destinate all'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con quasi 30 miliardi di euro per interventi sugli edifici pubblici (risanamento e costruzione di nuovi edifici, con priorità a scuole, ospedali, edilizia popolare e altri interventi connessi).

La logica posta alla base dell'indicato approccio, nella direzione di una riqualificazione durevole, sicura e sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico non residenziale, permette di affrontare e concludere, secondo una prospettiva rinforzata, la "indagine

³ Per l'Italia prima beneficiaria in valore assoluto del Recovery Fund le risorse disponibili previste dal NGEU nel suo Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) sono pari a 191,5 miliardi: le sovvenzioni da non restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%) i prestiti da restituire a 122,6 miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi perché ai 191,50 si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 miliardi del Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa. Il contrasto alle discriminazioni di genere, l'accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non sono affidati a singoli interventi, ma sono obiettivi trasversali in tutte le Componenti del PNRR. Il Mezzogiorno d'Italia è una questione europea. Il Sud Italia è il territorio arretrato più esteso e popoloso dell'Eurozona. Il suo rilancio è una questione europea e non soltanto italiana. La debolezza strutturale del sistema produttivo del Mezzogiorno è evidente da un dato al Sud vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale lordo. Il PNRR costituisce un'occasione per il Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. Il Piano punta a invertire questa tendenza.

conoscitiva sulla consistenza, destinazione e gestione dei beni patrimoniali della Regione siciliana” disposta con la Deliberazione n. 53/2019/INPR, in conformità alla rilevanza riconosciuta dal più recente quadro legale interno ed europeo, e diffusa nella collettività, che il patrimonio immobiliare pubblico, in un periodo di risorse decrescenti, costituisce ulteriore fonte per il reperimento di risorse aggiuntive con cui realizzare le finalità dell’ente, e finanziare gli investimenti.

Di conseguenza, i beni patrimoniali pubblici, vanno primariamente valorizzati, ponendo attenzione alle connesse norme di armonizzazione contabile, al fine di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione degli stessi, e di permettere, nell’ipotesi di dismissioni, un adeguato ritorno economico all’ente alienante.

Anche la spesa sanitaria, valutata soprattutto nelle complesse dinamiche del quadro post emergenziale, manifesta peculiari profili di fondamentale rilevanza economico-finanziaria, i quali saranno presi in esame e valutati con diverse ed eterogenee metodologie, considerando l’utilizzazione dei fondi messi a disposizione per la prevenzione e la cura del contagio da Covid-19, i costi delle prestazioni di assistenza specialistica, la gestione delle liste d’attesa, l’acquisto di beni e servizi vari, tra i quali le apparecchiature sanitarie, ed inoltre l’incremento e la gestione delle risorse destinate agli investimenti per l’edilizia sanitaria, per l’ammodernamento tecnologico ed il potenziamento dei servizi di rianimazione e di terapia intensiva. La maggiore attenzione sistematica alla misurazione economico-finanziaria e qualitativa dell’efficacia delle politiche sanitarie risponde anche all’esigenza di rafforzare nel Cittadino la percezione dell’importanza e della proficuità dell’attività di controllo, a garanzia delle condizioni di efficacia e di efficienza nella resa del servizio sanitario regionale.

Al contesto sanitario post pandemico appartengono le risorse finanziarie del PNRR (missione 6 Salute) destinate anche al rafforzamento delle rete assistenziale ospedaliera e territoriale, sulle quali è opportuno dedicare specifica attenzione nell’ambito dei controlli di gestione e concomitanti sui singoli piani e programmi di spesa.

Infine, a chiusura della sintesi contenutistica, non può omettersi il riferimento alle nuove dimensioni programmatiche introdotte dall’Agenda ONU 2030 per una strategia di sviluppo inclusivo e sostenibile, già recepita nell’ordinamento finanziario e contabile sin dalla legge del bilancio dello Stato 2020.

Invero, in coerenza con gli obiettivi già tracciati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, nel contesto di un *Green New Deal* italiano ed europeo, risulta introdotto un programma di investimenti finalizzato a contrastare i cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. I progetti, economicamente sostenibili e realizzati anche in partenariato pubblico e privato, dovranno riguardare, la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, i programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Tali profili innovativi delle politiche pubbliche saranno inclusi nelle valutazioni attratte dalla competenza delle funzioni esercitate dalla Sezione regionale, anche in

considerazione dei progetti d'investimento inclusi nei finanziamenti del PNRR destinati alla transizione ecologica ed alle economie fondate su fonti energetiche rinnovabili.

2.1. La specificità del quadro macroeconomico regionale. La programmazione dei controlli per l'anno 2023 si inserisce in un contesto macro-economico contraddistinto da una grave pregressa fase recessiva, che solo di recente ha manifestato i primi indici d'inversione di tendenza nell'andamento ciclico sfavorevole. Infatti, le rilevanti ricadute economiche di segno negativo prodotte dalla crisi pandemica hanno colpito la Sicilia in una fase di sostanziale stagnazione. Le analisi di medio-lungo periodo evidenziano una performance economica regionale gravata dalla difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e il 2014 (-13%). Gli indicatori della recessione economica continuano ad assegnare alla Regione siciliana una posizione deteriore nel confronto con il gruppo di regioni europee assimilate per reddito pro-capite, popolazione e struttura produttiva (dati pubblicati da Bankitalia). In tale classificazione, la Sicilia appartiene al gruppo formato da altre tre regioni italiane (Campania, Puglia e Calabria). Il divario nei tassi di crescita, già significativo prima del 2008 (-1,4 punti percentuali in media annua), si è accentuato durante le crisi e si è ulteriormente ampliato negli anni successivi, caratterizzati da una ripresa molto più modesta rispetto al gruppo di confronto. Tale quadro è in lieve miglioramento per gli anni successivi (2020-2023).

Nella finanza locale, diminuiscono le entrate tributarie. Considerata nelle dinamiche complessive, la situazione finanziaria degli enti territoriali in Sicilia è connotata dalla sussistenza di elevati disavanzi dovuti – prevalentemente – agli accantonamenti per le anticipazioni ricevute in passato dallo Stato e alla presenza di elevati crediti di dubbia e difficile esazione, che gravano su un sistema di riscossione contraddistinto da livelli di efficienza molto modesti. Un terzo della popolazione regionale risiede in Comuni in dissesto o che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario e tale dato statistico manifesta indici di peggioramento (v. dati comparativi 2022/2023).

Ed invero, proprio sulla gestione di bilancio degli enti locali, la Sezione di controllo per la Regione Siciliana già nella deliberazione n. 86/2020/GEST del 30 Giugno 2020 ("Finanza locale in Sicilia nel periodo 2017-2018") ha riconosciuto "la complessa situazione in cui si dibatte la finanza locale in Sicilia, soprattutto a cause delle difficoltà ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie, divenute il fulcro della gestione finanziaria a seguito delle drastica riduzione dei trasferimenti statali e delle difficoltà del bilancio regionale, che rendono difficilmente prevedibile un incremento dei trasferimenti regionali a sostegno dei precari equilibri di bilancio degli enti locali siciliani, ancor più in ragione delle contingenze legate alla pandemia in corso ed all'insufficienza delle misure di sostegno adottate sinora dallo Stato in favore delle amministrazioni locali col rischio concreto di rendere sempre meno agevole l'erogazione dei servizi essenziali in favore dei cittadini". Tale grave criticità finanziaria continua a inficiare la gestione dei bilanci degli enti locali negli anni 2020/2022, anche in contesti territoriali non contrassegnati da specifiche e peculiari vulnerabilità socio-economiche.

Negli anni più recenti le dinamiche demografiche hanno avuto un effetto negativo sulla crescita economica, in considerazione del saldo migratorio sfavorevole nella popolazione giovanile, e nella quota di individui in età lavorativa.

Per il superamento delle diseguaglianze sociali e territoriali nella fruizione dei servizi essenziali alla persona e nel sostegno dei processi di crescita economica il PNRR assegna alle Regioni dell'Italia meridionale una quota importante di risorse, pari a circa 82 miliardi, corrispondenti al 40% di tutte le risorse con una destinazione specifica rispetto ai territori, quota che rappresenta un'opportunità unica di sviluppo.

Per il controllo sull'attuazione del PNRR è stato di recente attivato, nel corso dell'anno 2022, il Sistema unitario di Monitoraggio presso il Ministero dell'Economia per la rilevazione dei dati informativi di attuazione finanziaria e per la verifica dell'avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica e procedurale (milestone e target). Il Sistema Unitario "ReGIS" previsto dall'articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021) è finalizzato a rispondere a quanto stabilito dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 241/2021 con riferimento alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati.

Nel sistema di governance appena richiamato si inserisce il ruolo della Corte dei conti per la piena operatività del controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n. 77/2021, conv. in legge n. 108/2021, con rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) cit.

L'apertura della fase di attuazione dei piani e dei progetti finanziati con le risorse del PNRR contiene in sé un indicatore di priorità nell'attivazione dei controlli di gestione sull'efficiente utilizzazione degli investimenti, in una dinamica di controllo che si muove su tre assi direzionali, reciprocamente integrati e comunicanti su diversi livelli: il primo livello presuppone la concomitanza del controllo sui principali piani e programmi, al fine di garantire la legittimità e l'economicità finanziaria, sbloccando le eventuali inerzie a superamento delle situazioni di stallo amministrativo; il secondo livello è assorbito dai controlli di gestione nei diversi ambiti di missione degli interventi finanziati, anche al fine di prevenire la sopravvenienza di situazioni di squilibrio nei bilanci degli enti locali, non dotati di sufficiente margine corrente a copertura dei maggiori costi ordinari connessi alla realizzazione degli obiettivi d'investimento; il terzo livello, nel quale confluiscono gli esiti dei primi due, partecipa dell'attuazione dei controlli di gestione nel sistema *a rete*, che saranno periodicamente compendati nel referto delle Sezioni Riunite al Parlamento sullo stato di complessiva attuazione del PNRR.

Da tale innovato assetto dei controlli esterni - preventivi, finanziari di gestione e concomitanti - e dalla loro effettività, da valutare nei profili di efficace incidenza sui tempi, sui modi e sui costi dell'azione amministrativa, dipenderà la legalità finanziaria e l'integrità delle risorse provenienti dal PNRR, il quale richiede la reale presenza di una *ethics infrastructure*, intesa nel modello europeo quale complesso delle istituzioni, dei meccanismi e dei sistemi per promuovere l'integrità e prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche. L'utile integrazione tra controlli preventivi, finanziari, di gestione e/o concomitanti può produrre un valore aggiunto nella tutela dell'Etica amministrativa.

2.2. I profili fondamentali ed i contenuti qualitativi nella programmazione 2023 sulle attività ordinarie ed obbligatorie di controllo. Quindi, dall'avvio del PNRR e dall'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, previste nel NGEU, che nel 2023 entrano nella fase strategica di attuazione dei progetti (CUP) finanziati, dipendono tutte le prospettive di ripresa e di rilancio economico nel breve-medio termine. Alla Corte dei conti è rimesso il compito di monitorare il tiraggio dei progetti, il relativo stato di avanzamento e il rispetto delle finalità per le quali i fondi stessi sono assegnati all'Italia. La previsione del controllo concomitante (v. art. 22 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è stata confermata e rafforzata nella legislazione nazionale al fine di attualizzare e contestualizzare la valutazione dei risultati conseguiti e di verificare l'entità degli investimenti aggiuntivi o sostitutivi rispetto alla spesa storica ed "ordinaria".

L'attuazione del PNRR in tutte le componenti ordinamentali, organizzative e funzionali richiede meccanismi di monitoraggio, di coordinamento e di controllo adeguati e tempestivi, utili per supportare - in tempi concomitanti alla gestione - i soggetti attuatori nello svolgimento della funzione e re-indirizzarli tempestivamente nel caso in cui emergano ritardi, inefficienze o sviamento dagli obiettivi, con l'immediata produzione dell'effetto sbloccante nelle situazioni inficiate da inerzia amministrativa ad intervenire sui profili di criticità finanziaria e di gestione.

La disciplina attuativa del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio affidati agli stessi enti ed organi titolari degli e affida contestualmente alla Corte dei conti il controllo sull'acquisizione e sull'impiego delle risorse finanziarie provenienti dal NGEU e dalle altre fonti di finanziamento (FSC, PNC e risorse di bilancio), da svolgere in conformità alle disposizioni dell'art. 7, c. 7 (*"Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza"*), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che si iscrive nella categoria dei controlli sulla gestione ex lege n. 20/1994.

In sede di programmazione è necessario prevedere gli strumenti per provvedere con criteri di priorità a tali nuove esigenze di controllo, tenendo anche in considerazione il regolamento che ha istituito il Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato⁴. Uno dei fondamentali profili da valutare nel perimetro del controllo concomitante ex art. 22 d.l. n. 76/2020 è costituito dall'individuazione degli interventi da comprendere nella categoria, con la conseguente necessità di coordinamento con i controlli di gestione da svolgere sulle gestioni regionali e locali, con prevenzione delle situazioni di interferenza e di sovrapposizione, poiché il sistema dei controlli *a rete* presuppone per la sua complessiva effettività, l'unicità, la coerenza e il costante coordinamento dei vari segmenti che lo compongono nei diversi livelli (locale, regionale, statale).

⁴ V. deliberazione n. 272/CP/2021 del 10.11.2021 "Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1 comma 2: "Ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo".

Dunque, in tale contesto organizzativo ed ordinamentale, la Sezione regionale svolgerà un ruolo di ausilio alle amministrazioni pubbliche nell'impiego delle risorse provenienti dall'Unione europea, seguendo l'attuazione nel tempo dei programmi, in riferimento alla qualità della spesa ed alla tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

Soffermando l'attenzione sulla sana e corretta gestione delle risorse comunitarie, è fondamentale sviluppare le attività di controllo a presidio della qualità dei servizi resi nei diversi contesti territoriali, verificando il rispetto effettivo dei diritti sociali e di cittadinanza. Invero, vi è sempre maggior bisogno di efficaci controlli orientati ad evidenziare le eventuali carenze e ad accertare le diversità/difformità nella qualità dell'offerta pubblica, soprattutto nella resa dei servizi sanitari, sociosanitari, assistenziali, educativi e per il lavoro.

E' da rafforzare anche l'impegno delle attività di controllo per evidenziare le aree di spesa sulle quali sia possibile intervenire con processi di razionalizzazione, accertando le diseconomie e confrontando i costi con i risultati ottenuti.

In collaborazione con le Sezioni centrali, ed in particolare con la Sezione Autonomie, sarà intensificata l'attività di supporto per il completamento del riassetto istituzionale del Paese. Solo con la definizione, da lungo tempo attesa, dei livelli essenziali di assistenza e dei fabbisogni standard e l'attribuzione di adeguate capacità fiscali proprie (oltre ad un sistema perequativo compiuto e stabile) è possibile contare su meccanismi di responsabilizzazione, che portino ad un adeguamento dei servizi alle necessità dei territori, ma anche ad avviare un processo virtuoso di selezione della spesa, eliminando duplicazioni o strutture di raccordo non operative o inefficaci. La presenza diffusa e il continuo monitoraggio delle gestioni locali svolto dalle Sezioni regionali, in raccordo con quelle centrali potrà consentire un esame adeguato delle istanze e un monitoraggio delle esigenze provenienti dai territori, contribuendo alla composizione degli interessi dei diversi livelli di governo e delle diverse aree del Paese.

Invero, uno dei profili di più acuta criticità dei divari territoriali è la forbice in progressiva dilatazione, misurabile sulla diversa qualità dei servizi pubblici erogati con indice qualitativo decrescente nell'area del Mezzogiorno. Dall'attuazione del PNRR è attesa l'inversione di tendenza, con il recupero tempestivo dell'efficienza soprattutto nei servizi socio-sanitari.

3. La specificità delle diverse attività di controllo per l'anno 2023. Nella ricognizione specifica degli istituti, delle aree e delle materie contrassegnate da indici di priorità, il giudizio di parificazione del bilancio regionale occupa un ruolo di primo piano per il volume, la complessità e l'estensione delle verifiche e delle attività istruttorie da svolgere secondo metodologie improntate a criteri di trasparenza economico-finanziaria ed efficienza adempimentale, da condividere con l'amministrazione regionale nel pieno rispetto del contraddittorio che coinvolge la presenza e la partecipazione dell'Ufficio del rappresentante della Procura generale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Nella istruttoria per il giudizio di parificazione del bilancio regionale, che ha caratteristiche specifiche discendenti dallo Statuto d'autonomia, saranno inserite le verifiche e le analisi specificamente orientate all'implementazione delle riforme per gli

investimenti che ricadono all'interno del PNRR, in corrispondenza alle attese sull'adozione delle nuove politiche di sostegno agli investimenti pubblici e di incentivo alle imprese ed all'occupazione, che faranno parte del piano di riforme strutturali da concepire nell'ambito delle n. 6 missioni sopra menzionate.

E' opportuno richiamare, in sede di programmazione per l'anno 2023, la complessità delle attività istruttorie svolte sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019 e 2020, al fine di evidenziare la centralità del giudizio di parificazione che nella sua natura "ciclica" e "sistemica" diviene il "crocevia" e il "momento di sintesi" dell'intero assetto dei controlli che la Corte dei conti regionale svolge in modo coordinato a garanzia dell'equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e del buon andamento amministrativo, assicurando la "sana gestione finanziaria e contabile" nella grande cornice della Costituzione economica e del diritto euro-unitario.

La medesima complessità si riflette sul referto sulla copertura delle leggi di spesa, il quale recepisce le questioni problematiche non ancora risolte e già segnalate nei precedenti referti. Pertanto, il programma di lavoro 2023 si propone di valorizzare tale attività prevista per la legislazione di spesa statale nella legge n. 196 del 2009 (art. 17, comma 9), che è stata estesa alla legislazione regionale dalla legge n. 213 del 2012 con l'obiettivo di approfondire i riscontri sulle metodologie utilizzate dall'Assemblea regionale per la quantificazione degli oneri, valutando la correttezza delle coperture finanziarie. È necessario fornire all'organo assembleare, contraddistinto dalla natura elettiva, tutti gli elementi conoscitivi delle criticità derivanti dalla legislazione di spesa, in considerazione delle anomalie metodologiche già emerse nei precedenti referti.

Nella programmazione delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, anche sotto il profilo del comune interesse di più sezioni e delle analisi intersettoriali di finanza pubblica, da svolgere d'intesa con altre Sezioni di controllo, sussistono alcuni ambiti gestionali che manifestano la presenza di indicatori di priorità, anche per la connessione con gli obiettivi realizzati nella programmazione degli anni anteriori:

- il potenziamento delle rete di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- il dissesto idrogeologico e la salvaguardia manutentiva a difesa del territorio ed a tutela dell'ambiente, con evidenza nella Regione Siciliana di aree contraddistinte da specifica fragilità conservativa e manutentiva;
- la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture strategiche nella cornice normativa aperta dalla legge cd. Obiettivo e proseguita fino alla più recente disciplina cd. Sblocca-cantieri;
- la gestione delle entrate e, in particolare, i problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari, nella Regione e negli EE.LL., in correlazione al rischio di omessa realizzazione degli equilibri di bilancio, in senso dinamico e prospettico;
- la gestione ed il superamento delle situazioni emergenziali correlate alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- le verifiche sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Siciliana e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D. Lgs. 175/2016).

La situazione attuale di copertura della pianta organica impedisce - da un lato - l'immediata estensione delle attività ad altre indagini di finanza pubblica in ambiti gestionali altrettanto prioritari, con particolare riferimento alla gestione della spesa sanitaria (es. edilizia sanitaria, gestione della rete ospedaliera, LEA e prestazioni sanitarie), ed alla gestione dei fondi comunitari, le quali - in analogia alle attività già svolte nel 2022 - saranno assoggettate a puntuali verifiche, nell'ambito delle metodologie utilizzate per l'istruttoria e lo svolgimento del giudizio di parificazione del bilancio regionale.

Dal referto sul sistema universitario che sarà predisposto dalla Sezione centrale della Corte dei conti, potrà discendere il coinvolgimento della Sezione regionale di controllo, poiché nella programmazione generale delle attività, la Corte ha indicato l'obiettivo di offrire al Parlamento, un completo quadro conoscitivo degli attuali profili finanziari e gestionali del sistema universitario in relazione agli obiettivi programmatici fissati dal Parlamento e dal Governo. Pertanto, a tal fine, l'analisi richiesta anche alle diverse Sezioni regionali di controllo, riguarderà i risultati conseguiti dalla nuova *governance* delle Università, dalla riforma del sistema contabile e dal nuovo meccanismo di finanziamento, con un approfondimento dedicato alle principali voci di spesa con particolare riguardo alla ricerca, alla disciplina del reclutamento ed infine agli interventi in materia di qualità ed efficienza della offerta formativa e di tutela del diritto allo studio, realizzandosi in tal modo il monitoraggio della gestione finanziaria e contabile degli Atenei con l'avvalimento della rete regionale di controllo, diffusa con organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale.

3.1. Gli interventi sulla spesa sanitaria. Particolarmente ampio e problematico è il quadro dei controlli sulla spesa sanitaria, i quali dovranno riguardare l'attuazione delle misure destinate nel PNRR a superare le fragilità organizzative manifestate nella fase dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento all'adeguamento della rete ospedaliera e dell'assistenza territoriale, al rafforzamento delle strutture per la medicina di emergenza e ad elevata intensità di cura. Oltre alla fornitura di attrezzature (già affidata al commissario per l'emergenza sanitaria), dovrà essere valutata l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.

Particolarmente importante è anche la valutazione dei progressi realizzati dai piani regionali per il recupero delle liste d'attesa.

3.2. La spesa per l'istruzione e l'edilizia scolastica. Investire nella qualità dei sistemi di istruzione, formazione e ricerca, per ottenere un miglioramento dei risultati educativi e una riduzione del fenomeno, ancora troppo diffuso, dell'abbandono scolastico, rappresenta una delle sei missioni fondamentali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella progressiva definizione dei progetti e delle misure volte a innalzare la qualità degli ambienti di apprendimento e quelle a supporto al diritto allo studio, sarà determinante monitorare la realizzazione dei piani di intervento per il sistema scolastico e universitario già in corso di attuazione. Si tratta infatti di azioni volte a potenziare l'innovazione didattica e digitale delle scuole e accelerare gli interventi per l'edilizia scolastica. L'emergenza sanitaria ha posto l'apprendimento a distanza tra le pratiche fondamentali della didattica e ha determinato la necessità di un approccio strategico per migliorare la disponibilità e le abilità digitali. L'esperienza recente ha reso evidente che il

conseguimento delle competenze di base risulta notevolmente variabile tra le regioni e che le disparità territoriali rischiano di aumentare a causa del perdurare delle limitazioni alla mobilità. Investire nell'istruzione e nelle competenze è indispensabile per promuovere una ripresa che deve essere inclusiva e che deve garantire la transizione digitale. Particolare rilievo rivestono, infine, le misure di finanziamento mirate a potenziare la ricerca scientifica svolta da università, enti e istituti di ricerca.

Pertanto, il programma delle attività di controllo per l'anno 2023 è articolato secondo le materie, le metodologie ed i criteri espressi nella parte espositiva e deliberativa che segue, i quali potranno essere revisionati ed integrati in connessione con le ulteriori esigenze di indirizzo e di coordinamento manifestate dalla Sezione delle Autonomie, con particolare riferimento alle misure di organizzazione da adottare per la piena operatività del controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n. 77/2021, conv. in legge n. 108/2021, con rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 TFUE (v. retro par.1-2):

A. Controllo di legittimità (preventivo e successivo) su atti delle amministrazioni periferiche dello Stato e su atti della Regione Siciliana (preventivo)

- A.1.** Attività di controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge n. 20/1994 sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione Siciliana;
- A.2.** Attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'Amministrazione regionale ex art. 2 D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158;
- A.3.** Attività di controllo successivo di legittimità sugli atti dei dirigenti in costanza di osservazioni del competente ufficio di controllo (U.C.B. o Ragioneria) ex art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 123/2011;
- A.4.** Controllo successivo di regolarità contabile sui prospetti di rendicontazione (cd. Mod. 27 C.G.) e sulle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate da organi decentrati dello Stato (D.P.R. n. 367/1994).

In tale contesto d'attività, a fini di semplificazione e di accelerazione tempistica, sarà sempre più consolidato il processo di digitalizzazione che contraddistingue l'informatizzazione di tutti gli adempimenti istruttori e decisionali afferenti il controllo preventivo ed il controllo successivo, previo protocollo d'intesa con le amministrazioni interessate.

B. Attività consultiva

- B.1.** Attività consultiva e di ulteriore collaborazione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province o Liberi Consorzi (in Sicilia), delle Città metropolitane e della Regione, in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione

finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.7, comma 8°, della legge n. 131/2003.

- B.2.** Attività consultiva a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR, per le fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro (v. art. 46 legge 23/12/2021, n. 238 cit., "Sviluppo della funzione consultiva", in vigore dal 1° febbraio 2022).
- B.3.** Attività consultiva nelle modalità procedurali e nei contenuti previsti dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, in riferimento agli artt. 4 bis e 5 comma 3 e segg. D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, il comma 3 art. 5 d. lgs.175/2016 cit., come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la medesima disposizione normativa, la Corte dei conti *"delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*. La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta "a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (art. 5, co. 4, TUSP). A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l'art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell'esercizio di tale funzione quale "parere", le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che "la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti" (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

In conformità agli orientamenti della Sezione delle Autonomie, salva la peculiarità della funzione consultiva sub B.3, i criteri di ammissibilità dei pareri sono mirati ad escludere la resa surrettizia di un'attività di consulenza aperta ed indifferenziata, prevenendo situazioni nelle quali la *marginalità* e/o la *residualità* della rilevanza dei profili di contabilità pubblica introduca il rischio di profili d'ingerenza in scelte discrezionali riservate esclusivamente all'ente istante. L'assegnazione dei pareri sarà informata a criteri di rotazione automatica.

C. Controlli sulla Regione Siciliana

- C.1.** Attività di analisi (metodologie e tecniche di quantificazione degli oneri nonché congruenza delle coperture finanziarie) e referto annuale sulla legislazione regionale di spesa ex art. 1, comma 2 del D.L. n. 174/2012;
- C.2.** Controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile del bilancio preventivo (2022-2024) e del rendiconto (2021) della Regione, nonché monitoraggio del ciclo del bilancio 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. n. 200/1999 (norme di attuazione dello Statuto siciliano) e dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 174/2012, anche nelle more della praticabilità di modalità e procedure di cui all'art. 1, commi 166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e degli adempimenti connessi;
- C.3.** Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ex art. 1, comma 6, del D.L. n. 174/2012 (analisi relazione esercizio 2020);
- C.4.** Esame dei bilanci d'esercizio 2019-2020 e 2021-2022 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale e del consolidato sanità, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'art. 1, commi 3, 4, 7, 8 del D.L. n. 174/2012. Particolare attenzione sarà riservata alle aziende in piano di rientro (n. 6 Aziende su n.18) e alle misure sulle quali si è fondata l'azione di contrasto all'emergenza sanitaria e che hanno reso evidenti i punti di forza e/o di fragilità del sistema sanitario. Tali aspetti saranno esaminati anche in considerazione della necessità di rafforzare la percezione e l'affidabilità nelle comunità territoriali, della tutela della Salute.
- C.5.** Giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione (con le specificità normative ed organizzative che tale giudizio assume nell'ordinamento regionale, con la specifica previsione delle operazioni di verifica contabile attribuite alla Sezione regionale di controllo, quale fase prodromica al giudizio di parificazione di competenza delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana), nell'ambito del quale la Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, segnala all'Assemblea regionale e alla Giunta regionale "le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa", attraverso l'elaborazione della relazione ex artt. 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. n. 1214/1934, anche recuperando le pregresse esperienze nell'utilizzazione delle tecniche di campionamento informate alla metodologia DAS, sulle quali incide la nomina del collegio dei revisori della Regione siciliana, al quale è espressamente attribuita la competenza della resa del parere sul rendiconto, con primo adempimento rilevabile dal rendiconto per l'es. fin. 2021; sotto il profilo metodologico non è superfluo il richiamo alla necessità di ulteriore approfondimento per tutti i fenomeni e le situazioni economico-finanziarie già oggetto di verifica e di valutazione nei giudizi di parificazione es. fin. 2019 e 2020, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, al risultato d'amministrazione,

alla spesa sanitaria, al sistema delle società partecipate ed alle spese complessive del personale nel contesto del piano di rientro, nei percorsi d'obiettivo risultanti dall'accordo stipulato con lo Stato (v. di recente sul punto, legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, art. 1 commi 162, 842, 843). In considerazione delle criticità emerse dalla situazione pandemica, il tema della gestione dei servizi sanitari regionali è di fondamentale interesse. Gli effetti della situazione emergenziale si riverberano sui risultati degli esercizi 2020-2022 sotto il profilo dell'erogazione dei servizi e dell'impegno economico-finanziario. **Le aziende del SSN** sono state direttamente ed immediatamente coinvolte dalla pandemia da Covid 19, sotto l'aspetto operativo, gestionale e finanziario. Il sistema sanitario, chiamato a sopportare l'impatto dell'imprevista e gravosa situazione, ha sostenuto nuovi costi ed ha dovuto adeguare i moduli organizzativi per fare fronte a nuove esigenze. Tra i temi che permangono d'interesse sussiste anche la verifica dell'attuazione ricevuta da parte degli enti territoriali alle azioni previste dall'**Agenda ONU 2030** per lo sviluppo sostenibile messa a punto dalle Nazioni Unite alla fine del 2015. Per il perseguimento degli obiettivi tutti i Paesi sono chiamati a fornire un proprio contributo, impegnandosi a definire una strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli obiettivi attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (e la loro articolazione in target) implicano per il settore pubblico la definizione di un'azione programmatica e di indirizzo, che nel nostro sistema multilivello potrebbe incontrare rallentamenti. Per effettuare una verifica accurata della risposta data dalle amministrazioni territoriali agli obiettivi dell'Agenda si rende necessaria la riclassificazione delle informazioni di bilancio con riferimento agli obiettivi, attraverso un dettagliato esame del piano dei conti in raccordo con le Sezioni riunite in sede di controllo. Nell'ambito dei controlli da effettuare in sede di parificazione dei rendiconti regionali saranno inserite analisi specifiche su questa tematica per raccogliere i dati d'interesse e valutare gli esiti. Inoltre, tra le materie destinate all'approfondimento istruttorio in sede di parificazione del bilancio regionale, deve essere considerato lo scenario nel quale si colloca **la gestione dei Fondi europei**, anche per la sopravvenuta possibilità di impegnare le risorse dei Fondi SIE non utilizzate nella Programmazione 2014-2020 con la revisione da collegare alla nuova fase di Programmazione 2021-2027.

- C.6.** Controllo sui rendiconti concernenti i contributi dei gruppi parlamentari dall'Assemblea Regionale Siciliana, disciplinato dall'art. 1, comma 9, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dall'art. 9 legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e dall'art. 25 quater, commi da 1 a 7, 8 e 10 Regolamento interno dell'A.R.S., in riferimento ai rendiconti annuali, e dall'art. 25 quater, commi da 7 bis a 7 quinquies, per i rendiconti suppletivi.

D. Controlli sugli Enti Locali

I controlli sugli Enti Locali possono così sintetizzarsi:

D.1. Controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede nella Regione (analisi rendiconti 2019-2022 degli enti medesimi; bilancio di previsione 2023-2025), di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 148 – bis, all'art. 243-bis e 243-ter del TUEL, introdotti dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012. Tenuto conto della molteplicità degli enti interessati, della pluralità delle problematiche e della limitatezza delle risorse disponibili, i controlli saranno svolti applicando criteri selettivi e di priorità, sulla base di indicatori di riferimento, relativi ai profili critici di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, differenziando gli enti per dimensione finanziaria, dimensione demografica ed altri criteri desumibili dalla pronunzie specifiche adottate negli esercizi anteriori. In particolare, al fine delle operazioni di campionamento degli enti prioritari, classificati per indici di criticità finanziaria, saranno utilizzati i dati informativi estrapolati anche con riferimento ai questionari pervenuti, per i profili inerenti: il ripiano del disavanzo, l'anticipazione di tesoreria, la giacenza di cassa, i debiti fuori bilancio, il contenzioso, il FCDE, la riscossione, le società partecipate. Nell'ambito dei controlli finanziari si terrà conto anche delle risultanze dei referti sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni trasmessi dai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (v. *infra* D.2). La metodologia utilizzata si informa ai principi del sistema integrato dei controlli, al fine di fare confluire nella medesima attività tutti i dati economico-finanziari rilevanti, compresi quelli derivanti da altre attività di controllo previste dall'ordinamento contabile degli enti locali, realizzandosi in tal modo la concentrazione delle informazioni, delle verifiche e delle valutazioni riferibili alla medesima gestione di bilancio. La programmazione del sistema integrato dei controlli finanziari sugli EE.LL. si avvale dei dati BDAP e del sistema CON.TE-FITNET, integrato dal sistema *M.E.LO. (Monitoraggio Enti Locali)*, già predisposto ed avviato a cura degli uffici di supporto amministrativo sulla piattaforma SharePoint, la quale sarà utilizzata con modalità condivise tra Magistrati e Revisori, come da indicazioni preliminari espresse nella deliberazione organizzativa, d'indirizzo e metodologica n. 57/2022/INPR approvata nell'adunanza del 30 marzo 2022. Per la continua e permanente implementazione dei dati informativi, da inserire nel *Monitoraggio Enti Locali (M.E.LO.)*, le amministrazioni territoriali, ed in particolare i revisori dei conti, saranno invitati a collaborare per l'acquisizione dei dati e delle informazioni non presenti e/o di dati informativi ulteriori rispetto a quelli già disponibili in BDAP e nel sistema CON.TE-FITNET, con estensione della collaborazione alla verifica della congruità e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nel sistema Regis ai fini dell'efficace avvio e svolgimento da parte della Sezione, dei controlli di gestione e concomitanti. Nelle attività di controllo finanziario assume fondamentale rilevanza il tema dell'applicazione delle regole di equilibrio dei bilanci, anche tenendo conto delle tensioni finanziarie che la crisi pandemica ha generato nei diversi contesti locali. Per altro verso, la possibilità di impiego delle risorse rinvenienti negli avanzi pregressi e degli spazi di intervento che la normativa emergenziale ha assegnato,

deve tradursi in una effettiva realizzazione della spesa di investimento. È d'interesse monitorare se gli spazi finanziari acquisiti siano stati effettivamente destinati all'incremento della spesa di investimento. In tale contesto, particolare attenzione meritano - allo stesso modo - le voci di bilancio di incerta copertura, come l'avanzo di amministrazione o il fondo pluriennale vincolato, ed ogni altro istituto contabile che possa rischiare di produrre effetti espansivi della capacità di spesa a detrimento degli equilibri di parte corrente o che sia suscettivo di provocare, nel tempo, pericolosi squilibri di cassa prodromici del dissesto. Nell'area di lavoro dei controlli finanziari sugli enti locali sono state già rilevate diverse emergenze, tra le quali si annovera la costante sopravvenienza di piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di procedure di dissesto, le quali rappresentano un nodo cruciale nella riorganizzazione dei controlli finanziari sugli EE.LL. al fine di recuperare migliori livelli di effettività nella prevenzione finanziaria delle situazioni strutturali di squilibrio. I dati statistici disponibili evidenziano la incidenza sul territorio della Regione siciliana del maggior numero dei piani e delle procedure in questione, rispetto all'incidenza sugli altri ambiti regionali (dati nazionali al 31/12/2022: n. 202 dissesti, n. 354 PRFP; dati Regione siciliana: n. 44 PRFP, n. 48 dissesti al 31/12/2021; n. 49 PRFP tra i quali i Comuni di Palermo, Messina e la Città metropolitana di Catania, n. 55 dissesti tra i quali i Comuni di Catania, Noto, Naro, Canicattì, Caltagirone, Piazza Armerina, Taormina ed il Libero Consorzio di Siracusa al 31/12/2022), sui quali le leggi di bilancio statale per l'anno 2022 e per l'anno 2023 sono intervenute con disposizioni d'agevolazione finanziaria e procedimentale. Sulla gestione di bilancio degli enti locali emergono le diffuse difficoltà di natura strutturale, riferite tanto ai Comuni di grandi dimensioni che ai Comuni di media-piccola dimensione, di procedere alla efficiente riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, in misura idonea e sufficiente ad assicurare l'equilibrio finanziario. Pertanto, in sede di svolgimento istruttorio dei controlli finanziari, saranno acquisiti gli elementi utili a valutare la capacità amministrativa nell'attuazione della spesa d'investimento in situazioni di trasparenza nell'affidamento contrattuale e la sussistenza di un margine corrente, sufficiente ad assorbire i costi ordinari di natura aggiuntiva, gravanti sull'equilibrio di bilancio.

- D.2.** Controllo sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adequatezza del sistema dei controlli interni trasmessi dai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012. In quest'ottica saranno applicate anche le "Linee guida" sui controlli interni, previste dal D.L. n. 174/2012, sia per le Regioni che per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
- D.3.** Controllo sulla relazione di fine mandato provinciale e comunale, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 149/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- D.4.** Controllo dei piani di razionalizzazione periodica delle società di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. Analisi dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui ai commi 611 e 612, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, relativamente ai soli

enti territoriali della Regione Siciliana, anche con l'avvalimento delle informazioni e dei dati informatici disponibili nella Banca-dati-Partecipate.

- D.5.** Controllo dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 174/2012: conclusione dell'attività di sperimentazione avviata nel corso del 2018 dal Gruppo di lavoro istituito con il Decreto Segr. Gen. della Corte dei conti n. 9861 del 16 novembre 2017, anche con l'avvalimento della Banca-dati Open Civitas. L'art. 6, comma 3 del d.l. n. 174/2012 affida alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti funzioni di verifica sull'adozione di criteri di razionalizzazione della spesa, esercitando la correlata vigilanza sull'adozione dei rimedi indicati e rimettendo le risultanze alla Sezione delle autonomie cui è affidata la funzione di redigere un apposito referto al Parlamento. In applicazione alla citata norma, la Sezione delle autonomie ha emanato la deliberazione n. 20 del 22.07.2019 contenente le metodologie/linee guida che offrono una vasta gamma di parametri atti a definire la rimodulazione della spesa. È anche previsto l'uso della banca dati Opencivitas, messa a punto da Sose che è in grado di fornire, con riferimento a ciascun comune e per un certo numero di servizi, un confronto puntuale sia tra spesa storica e fabbisogno standard, che tra livello effettivo delle prestazioni rese e livello quantitativo delle risorse. La finalità di verifica più che appuntarsi sull'applicazione delle norme di riduzione della spesa da parte degli enti (che nell'ultimo periodo hanno subito alleggerimenti), riguarda il riscontro dell'attitudine a razionalizzare la spesa, avendo a riferimento i fabbisogni standard sia in termini di riallocazione selettiva delle risorse, che di definizione del giusto rapporto tra costi e prestazioni.
- D.6.** Controllo ex art. 3, comma 57, legge n. 244/2007, sulle disposizioni regolamentari per il conferimento di incarichi di cui al comma 56, da trasmettere alla Sezione di controllo entro trenta giorni dalla loro adozione; le attività di verifica saranno estese agli atti d'incarico, nelle fattispecie particolari e/o di maggiore rilevanza, in conformità al controllo previsto dall'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266 sugli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, in riferimento alle seguenti fattispecie richiamate dalla medesima legge nei commi 9, 10, 56 e 57: a) studi ed incarichi di consulenza conferiti ad estranei all'amministrazione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (comma 9); b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (comma 10); c) indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (comma 56); d) contratti di consulenza stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 56 (comma 57); con estensione delle medesime attività di controllo a tutte le omologhe categorie d'incarico professionale previste dalla normativa vigente in favore degli enti locali per l'attuazione del PNRR (v. decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, e norme collegate).

E. Controlli successivi sulla gestione con specifica rilevanza economico-finanziaria

E.1. Nella materia dei controlli sulla gestione sono incluse nella programmazione 2023 in prosecuzione metodologica sui contenuti dei controlli/referto svolti negli anni anteriori e delle evidenze manifestate dalle attività di controllo, considerate nel loro complesso:

- Integrazione ed aggiornamento entro l'anno 2022 dell' "indagine conoscitiva sulla consistenza, destinazione e gestione dei beni patrimoniali della Regione siciliana" disposta con la Deliberazione n. 53/2019/INPR, esaminando i profili emergenti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come sopra indicato, e, soprattutto, approfondendo la disamina alla luce della intesa sottoscritta il 25.2.2021 dall'Agenzia del Demanio e dalla Regione siciliana volta all'avvio "di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale" al fine di "dotare la Regione Siciliana del Sistema informativo Address-Rems, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, con l'obiettivo di favorire una gestione unitaria dell'intero patrimonio immobiliare regionale e degli enti pubblici controllati e agevolarne i processi di razionalizzazione e valorizzazione", anche in vista del "trasferimento alla Regione di 47 beni, già individuati e privi di criticità, attualmente di proprietà dello Stato e non più utilizzati per usi governativi o per esigenze di difesa nazionale e di 8.063 aste fluviali appartenenti al demanio idrico". In disparte le delibere di Giunta regionale n. 280/31.7.2018 e n. 22/13.1.2019 volte, sebbene con metodiche diverse, ad inventariare ogni componente del patrimonio immobiliare regionale, la recente iniziativa appare idonea ad eliminare la grave confusione in cui versano attualmente le scritture contabili obbligatorie e i prospetti delle variazioni relative al patrimonio regionale, come rilevato nelle relazioni accluse alle delibere di parifica dei rendiconti della Regione negli ultimi due lustri, nonché nella deliberazione n. 11/2003 di questa Sezione, e, in termini più stigmatizzanti, nella deliberazione n. 99/2008 relativa alla "dismissione degli immobili della Regione". Peraltro, la pronuncia citata per ultimo è pervenuta a conclusioni che risultano confermate e appesantite dagli esiti dell'odierna attività istruttoria, condotta ai sensi della deliberazione n. 53/2019/INPR, apparendo il disordine in subiecta materia ascrivibile, soprattutto, alla società Sicilia Patrimonio Immobiliare, acronimo S.P.I., affidataria dal 2006, in sostituzione dell'Agenzia del Demanio, della gestione dei beni patrimoniali della Regione siciliana, compreso inventario e relative operazioni contabili, sia durante che successivamente la dimissione dell'affidamento, con quest'ultimo da ricollegare al giorno 8.5.2017 in cui la società è stata posta d'autorità in scioglimento e in liquidazione.
- Controllo/referto sulla gestione dei beni confiscati affidati in gestione alla Regione Siciliana, ad enti locali e ad organismi operanti nel territorio regionale, anche per gli eventuali profili correlati al punto che precede ("indagine conoscitiva sulla consistenza, destinazione e gestione dei beni patrimoniali della Regione siciliana"). Peraltro, l'attuale versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della missione volta alla riduzione dei divari di genere, territoriali e generazionali, potenzia la valorizzazione dei "beni confiscati alle mafie con il contributo Terzo Settore" per creare "una nuova consapevolezza sociale sui temi

del contrasto alla criminalità organizzata”, difatti prevede, in seno agli “interventi speciali di coesione territoriale”, uno stanziamento apposito di circa € 300 milioni. L’obiettivo dell’indagine è di giungere ad una rilevazione dei relativi dati detenuti dalla Regione e dagli enti locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata al netto delle sopravvenienze comunque ricollegabili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di verificare se e in che misura i beni sono stati valorizzati, approfondendo la disamina in relazione agli assegnatari dei beni immobili di maggiore valore che hanno percepito finanziamenti con le procedure suriportate, ovvero con altre riscontrate durante l’attività istruttoria (controllo/referto avviato con deliberazione n. 9/2022/INPR).

- Controllo/referto sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Siciliana e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D.Lgs. n. 175/2016). Proseguirà, dunque, il monitoraggio degli organismi partecipati e delle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottate a norma dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l’impatto complessivo sulla finanza pubblica. Agli stessi fini, per rendere valutazioni più stringenti in ordine alle criticità emerse dalle verifiche effettuate sul fenomeno delle esternalizzazioni ed ai loro riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti, andranno condotti specifici approfondimenti sui bilanci consolidati. A tale scopo, potranno essere utilizzati i dati desunti dai questionari allegati alle linee guida in materia di bilancio consolidato, approvate dalla Sezione delle autonomie (controllo/referto avviato con deliberazione n. 125/2021/INPR).
- Controllo/referto sul settore antincendio boschivo, nella prospettiva di una complessiva riforma del settore forestale (comma 1-bis dell’articolo 3 della L.R. 06/04/1996, n. 16 e punto 5 f del Piano di rientro del disavanzo concordato fra Stato e Regione): strutture preposte, pianificazione per la difesa della vegetazione dagli incendi e attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi (art. 34- e 34 bis della L.R. 06/04/1996, n. 16); utilizzo del servizio elicotteri (art. 45, comma 4, della L.R. 06/04/1996, n. 16); utilizzo della forza lavoro (Titolo III Capo II della L.R. 06/04/1996, n. 16 rispettivamente dedicati alle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi e alle misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio); attuazione degli interventi programmati e valutazione dei risultati ottenuti (controllo/referto avviato con deliberazione n. 128/2021/INPR).
- controllo/referto sul riordino degli enti regionali in adempimento delle previsioni di cui al punto 5 b del Piano di rientro del disavanzo concordato fra Stato e Regione: verifica dell’attuazione dell’art. 39 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e dello stato della liquidazione degli enti soppressi, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 L.R. 09/05/2017, n. 8; analisi dell’osservanza da parte degli enti delle disposizioni di spending review.

E.2. Il controllo concomitante ex art. 22, comma 2, d.l. n. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 da coordinare con il controllo di gestione ex art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come richiamato dall'art. 7 comma 7 d.l. n. 77/20 21, conv. in legge n. 108/2021, con l'espresso rinvio ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sarà avviato con la metodologia e le modalità procedurali dei controlli di gestione, le quali devono essere adeguate ed adattate alla particolare tipologia dell'attività delineata dalla disciplina vigente, che ha attribuito alla Corte dei conti, un controllo successivo, ravvicinato temporalmente alla gestione in corso, con effetti sollecitatori/propulsivi e sbloccanti sulle situazioni di ritardo/inerzia e inadempimento. La priorità nell'avviamento di tale controllo discende dal quadro programmatico risultante dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 43/2022 e della Sezione Autonomie n. 1/2023 cit. L'individuazione dei progetti d'investimento è rimessa all'elaborazione del sistema di estrapolazione dei CUP, fondato sulla dimensione finanziaria degli interventi, sulla rilevanza strategica degli investimenti per la crescita economica del territorio ed il superamento dei divari dell'area del Mezzogiorno e sugli indicatori di priorità desunti dalle emergenze e dai bisogni fondamentali delle diverse Comunità territoriali. Le opzioni di priorità saranno evidenziate nella deliberazione di apertura del procedimento di controllo concomitante. Per l'uniformità della metodologia di esercizio di tale tipologia di controllo sarà adottata una deliberazione d'indirizzo specifico, con particolare riferimento alle fasi: di avvio e d'informazione all'amministrazione, di svolgimento dell'istruttoria in conformità al principio di "non aggravamento amministrativo degli adempimenti" (*con modalità idonee a prevenire interferenze e/o sovrapposizioni con le attività delle altre Sezioni regionali e delle Sezioni centrali*), di eventuale avvalimento di organi competenti e/o specializzati per accertamenti diretti, sopralluoghi e ispezioni (v. art. 3, comma 4-8, legge 14 gennaio 1994, n. 20) e decisoria previo contraddittorio finale con il soggetto attuatore del progetto d'investimento. In considerazione della rilevanza finanziaria delle risorse provenienti dal PNRR e della importanza strategica dell'obiettivo di superamento dei divari territoriali, trasversale alle n. 6 missioni, i controlli concomitanti sub E2 hanno una rilevanza prioritaria sui controlli di gestione, i quali sono comunque inseriti e/o conservati nella programmazione con la riserva di valutazione della fattibilità, condizionata dalla entità dei corrispondenti carichi di lavoro.

E.3. Eventuali controlli di gestione, aggiuntivi nella programmazione 2023, da deliberare in corso d'anno. Con riserva di adozione degli atti programmatici orientati alla piena operatività dei controlli sul PNRR nel contesto normativo e d'organizzazione più volte richiamato in premessa, le analisi aggiuntive si potrebbero sviluppare in diversi contesti, tra i quali sono ritenuti meritevoli di particolare e specifica attenzione le seguenti tematiche e le connesse materie, contraddistinte da specifiche dinamiche gestionali:

- il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni connesse ai contenuti complessi dell'accordo di programma Stato-Regione Siciliana per il ripiano del disavanzo, sottoscritto il 14/1/2021 il quale contempla molteplici aree di riforma organizzativa, al fine del contenimento dei costi di gestione e dell'incremento dell'efficienza amministrativa;

- la gestione della riscossione coattiva dei crediti tributari e di altra natura, affidata a Riscossione Sicilia spa, alla quale è subentrata *ex lege* da ottobre 2021, AGER (Agenzia delle Entrate Riscossione), anche in relazione ai costi dell'organizzazione societaria e delle sue articolazioni e strutture, per l'esercizio dell'attività di riscossione nell'interesse della Regione e degli EE.LL.;
- la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e, in generale, le azioni a tutela dell'ambiente e di manutenzione e di valorizzazione del territorio, anche con riferimento agli enti-parco ed alla gestione delle aree e delle riserve naturali protette;
- la gestione dei beni del demanio marittimo e la revisione, aggiornamento ed adeguamento dei rapporti e dei canoni di concessione;
- il monitoraggio dell'efficacia delle misure assunte per accelerare la realizzazione degli investimenti e l'analisi dei progetti in corso di realizzazione a seguito dei programmi affidati alle amministrazioni territoriali, avviati negli ultimi anni ed ulteriormente finanziati con il PNRR;
- l'esame dell'avvio e dell'attuazione degli interventi previsti nel piano di attuazione del PNRR. La tematica degli investimenti pubblici costituisce una questione rilevante, per il ritardo infrastrutturale concentrato maggiormente nell'area del Mezzogiorno e l'esigenza di rilancio dell'economia, nella prospettiva del corretto e tempestivo impiego delle risorse nazionali e comunitarie nel periodo post-emergenziale;
- il tema degli investimenti assume una rilevanza specifica nella materia sanitaria, in un quadro complessivo distinto secondo la tipologia degli interventi avviati nei diversi settori di spesa;

Pertanto, su tali premesse e considerazioni di contenuto e di metodologia, con riserva di determinare il cronoprogramma delle singole attività secondo criteri di priorità e di collegamento tra i diversi ambiti e settori di controllo e di procedere ai necessari raccordi di coordinamento per i profili di competenza territoriale, la Sezione regionale, all'esito di approfondita discussione su tutti i profili di programmazione, all'unanimità

DELIBERA

di APPROVARE, nei sensi di cui alla premessa, la programmazione dell'attività di controllo della Sezione di controllo per la Regione Siciliana per l'anno 2023

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi e indagini programmate, sia trasmessa in formato elettronico, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato regionale alle autonomie, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Commissari straordinari con le funzioni del Consiglio metropolitano ed ai Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai Commissari straordinari dei Liberi Consorzi di Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna, Siracusa e Caltanissetta ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione, ove possibile con l'utilizzazione del sistema CON.TE.; nonché ad ANCI Sicilia;

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa - per conoscenza -, altresì, agli Organi di vertice delle Università e delle Camere di Commercio Industria e Artigianato presenti nel territorio della Regione Siciliana; nonché all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AGER).
- che l'originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2023

Il Presidente, relatore

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to digitalmente Angelo Guerrera